

**SUPSI**

## **REGOLAMENTO PER IL BACHELOR (Laurea di primo livello)**

(Approvate dal Consiglio della SUPSI il 14 dicembre 2010)  
(Versione 2 – 01.09.2011)

## **Regolamento per il Bachelor (laurea di primo livello)**

### **Campo d'applicazione**

#### **Art. 1.**

- 1.1 Questo regolamento si applica a tutti i Bachelor (laurea di primo livello) conferiti presso i Dipartimenti della Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI).
- 1.2 In difetto di regolamenti propri delle Scuole affiliate, analoghi principi si applicano ai Bachelor conferiti dalle Scuole affiliate alla SUPSI e agli altri titoli o certificati di studio rilasciati dalla SUPSI.
- 1.3 Ogni Dipartimento della SUPSI emana direttive di applicazione del presente regolamento a titolo di complemento del regolamento stesso. Tali direttive di applicazione hanno quale scopo quello di definire condizioni proprie dei corsi di laurea da esso gestiti.
- 1.4 Le direttive dipartimentali sono approvate dalla Direzione della SUPSI.
- 1.5 Il genere maschile è usato per designare persone, denominazioni professionali e funzioni indipendentemente dal sesso.

### **Piani di studio**

#### **Art. 2.**

- 2.1 Il piano di studio allestito dal Dipartimento illustra obiettivi e modalità didattiche di ciascun corso di laurea che porta a conseguire un determinato titolo e dei suoi moduli.
- 2.2 Le prestazioni dello studente sono espresse, per ogni modulo certificato, in crediti di studio, secondo le regole generalmente valide nell'European Credit Transfer System (ECTS).
- 2.3 Il Bachelor è conferito a certificazione avvenuta dei moduli prescritti dal piano di studio e corrispondenti a 180 crediti. I piani di studio e la loro applicazione possono essere modificati, fatti salvi i diritti acquisiti dallo studente.
- 2.4 Crediti conseguiti in altri corsi di laurea o in altre scuole sono riconosciuti nella misura in cui certificano il raggiungimento di obiettivi di formazione del corso di laurea scelto.

### **Durata**

#### **Art. 3.**

- 3.1. I 180 crediti per ottenere il Bachelor possono essere conseguiti durante 6 semestri al minimo (8 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale e per lo studio organizzato secondo il modello Flexibility).

- 3.2. La durata minima può essere ridotta a dipendenza di crediti conseguiti prima dell'iscrizione al corso di laurea e riconosciuti.
- 3.3. Lo studente è escluso dal corso di laurea quando non consegue tutti i crediti necessari entro 10 semestri (12 semestri per lo studio organizzato parallelamente all'esercizio di un'attività professionale o secondo il modello Flexibility). Le direttive di applicazione dipartimentali possono in aggiunta prescrivere l'esclusione dal corso di laurea dello studente che non consegue un numero minimo di crediti entro determinate tappe semestrali o in relazione ai motivi che hanno condotto alla valutazione insufficiente di un modulo, oppure prescrivere ulteriori condizioni particolari.
- 3.4. Sono esclusi dal computo i semestri di congedo autorizzato.

## **Valutazione**

### **Art. 4.**

- 4.1. Ogni modulo comporta una valutazione dello studente mediante prove di certificazione.
- 4.2. Il credito è certificato se la valutazione è almeno sufficiente. In caso contrario nessun credito è certificato.
- 4.3. Se il piano di studio lo prevede, la valutazione di parti di un modulo può essere considerata ai fini di certificazioni successive.
- 4.4. La valutazione sufficiente è espressa:
  - a. quando possibile con la scala relativa, secondo il rango su 100 studenti che conseguono il credito:  
A dal 1° al 10°;  
B dall'11° al 35°;  
C dal 36° al 65°;  
D dal 66° all'90°;  
E dal 91° al 100°.
  - b. negli altri casi, con la nota da 4 a 6, di cui il 6 rappresenta la nota massima e il 4 la sufficienza;
  - c. col solo giudizio: certificato.
- 4.5. Nel certificare un modulo ai fini del ECTS le note sono trasposte possibilmente nella scala relativa.
- 4.6. Se il modulo è certificato, non è possibile ripetere le prove per migliorare la valutazione.
- 4.7. La valutazione insufficiente è espressa con:
  - a. FX credito conseguibile con un lavoro o una prova di certificazione supplementari;
  - b. F credito conseguibile ripetendo la prova di certificazione o il modulo;

c. col solo giudizio: non certificato.

### **Prove di certificazione**

#### **Art. 5.**

- 5.1 Le certificazioni avvengono durante il semestre nel quale il modulo si svolge o in una sessione di prove successiva.
- 5.2 Lo studente iscritto al modulo lo è di regola anche alle relative prove di certificazione. Eventuali prescrizioni particolari al riguardo sono espresse nelle direttive di applicazione dipartimentali.
- 5.3 L'abbandono ingiustificato di un modulo o l'assenza ingiustificata alle prove comportano una valutazione insufficiente (F).
- 5.4 L'assenza alle prove va giustificata in forma scritta appena noto il motivo; se la giustificazione è accettata la prova viene svolta in una sessione successiva.

### **Ripetizioni**

#### **Art. 6.**

- 6.1 Lo studente può ripetere la certificazione di un modulo al massimo due volte, iscrivendosi a sessioni successive, secondo le modalità e condizioni fissate dal piano di studio e dalle direttive di applicazione dipartimentali. Esaurite tali possibilità lo studente è escluso dal corso di laurea.
- 6.2 La tesi di Bachelor può essere ripetuta una sola volta; la seconda valutazione insufficiente comporta l'esclusione dal corso di laurea.
- 6.3 Se le prestazioni dello studente lo giustificano, la Direzione del Dipartimento può concedere la sostituzione di crediti mancanti con altri dell'offerta formativa; questa possibilità è esclusa per la tesi di Bachelor.

### **Prerequisiti**

#### **Art. 7.**

Il piano di studio può prescrivere che l'accesso a taluni moduli sia subordinato alla certificazione di altri, eventualmente precisando se l'accesso è possibile con una valutazione FX, fatto salvo il recupero del credito.

### **Cambio di corso di laurea**

#### **Art. 8.**

L'iscrizione a un diverso corso di laurea o indirizzo di studi va chiesta in forma scritta dopo avere preso atto dei crediti riconosciuti e di quelli mancanti per poterlo concludere.

**Sanzioni  
disciplinari****Art. 9.**

Comportamenti scorretti possono comportare, secondo gravità, l'allontanamento da moduli o prove, la revoca di crediti, la sospensione, l'esclusione dal corso di laurea, l'esclusione dalla SUPSI e la revoca di titoli di studio.

**Nuova ammissione  
al corso di laurea****Art. 10.**

- 10.1 Trascorsi 5 anni accademici dall'esclusione dal corso di laurea lo studente può formulare domanda di nuova ammissione allo stesso. L'istanza va presentata in forma scritta e motivata.
- 10.2 Il direttore della SUPSI decide in merito alla richiesta e statuisce in merito alle relative condizioni di nuova ammissione, in specie tenendo conto delle ragioni che avevano comportato l'esclusione dal corso di laurea.
- 10.3 Se la richiesta di nuova ammissione è accolta, la direzione del Dipartimento stabilisce i crediti che possono essere riconosciuti tenendo in considerazione il piano di studio vigente. Possono essere riconosciuti al massimo 150 crediti ECTS.

**Competenze****Art. 11.**

- 11.1 La certificazione compete al o ai docenti responsabili del modulo.
- 11.2 Ogni altra applicazione di questo regolamento compete all'organo designato dal Dipartimento. In difetto di specifica designazione (delegato o commissione per gli esami, ecc.), la competenza è del direttore del Dipartimento.

**Contenzioso****Art. 12.**

- 12.1 Contro le decisioni di docenti è possibile il reclamo al Dipartimento.
- 12.2 Contro le decisioni del Dipartimento di natura disciplinare, o che comportano la mancata certificazione di un credito non rimediabile entro breve termine, o che comportano un pregiudizio irrimediabile, è possibile il ricorso al direttore della SUPSI.
- 12.3 Contro decisioni del direttore della SUPSI che comportano pregiudizio irrimediabile è possibile il ricorso alla Commissione indipendente USI-SUPSI.
- 12.4 Reclami e ricorsi sono da presentare entro 15 giorni dalla notifica della decisione.
- 12.5 I reclami e i ricorsi vanno presentati in forma scritta e succintamente motivati.

***Entrata in vigore***

***Art. 13.***

13.1 Questo regolamento entra in vigore il 1° settembre 2011 e sostituisce il precedente del 1° settembre 2008.

13.2 Per il titolo conferito valgono in ogni caso le disposizioni federali.

Approvato dal Consiglio della SUPSI il 14 dicembre 2010

Il Presidente del Consiglio, Alberto Cotti

Il Direttore, Franco Gervasoni